

PIANO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE PATOLOGIE DELLA VITE
2022-2024

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento in comune dell’Azione 1 “Ricerca e Sperimentazione” Progetto “Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza Dorata della vite”

tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

l’Università di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) – Viale dell’Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 P. IVA 00742430283 (di seguito denominato Università), rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

PREMESSO CHE

Con Delibera della Giunta regionale n. __ del ____ (Allegato A) è stato approvato il “Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite”) che prevede l’attuazione di 5 azioni così denominate:

- Azione 1: Ricerca e sperimentazione.
- Azione 2: Monitoraggio regionale dei Giallumi, dello *Scaphoideus titanus* e dei vettori secondari.
- Azione 3: Individuazione e controllo delle superfici vitate focolaio di malattia, incolte o abbandonate.
- Azione 4: Comunicazione e divulgazione.
- Azione 5: Capitalizzazione fondi di mutualizzazione fitopatie della vite.

Con medesima deliberazione è stato tra l’altro approvato il progetto per un “Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza dorata della vite”, Azione 1 ”(Allegato H), di seguito denominato per brevità “progetto RV-TESAF” che descrive e definisce le attività da svolgersi in collaborazione come di seguito riportate:

- il fondo mutualistico nasce dall’associazione di imprenditori per l’accantonamento di fondi al fine soccorrere vicendevolmente in caso di necessità; si tratta di mettere a disposizione comune una parte delle proprie risorse, destinata alle necessità proprie o degli altri associati. Il fondo rappresenta una forma di autoassicurazione degli imprenditori agricoli. E’ stato altresì stabilito che tale Azione sia svolta in collaborazione tra la Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare e l’Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF);
- l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo,” ai sensi dell’articolo 2 comma 1 “L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;



- l'Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) si caratterizza per modernità e multidisciplinarietà. L'attività è fortemente orientata allo studio, alla conservazione, alla gestione efficace e all'uso sostenibile delle risorse agricole, forestali e ambientali. La ricerca e la didattica si fondano su basi di eccellenza qualitativa e su collaborazioni internazionali, nazionali e locali al fine di produrre risultati tangibili e innovativi al servizio della scienza e della società. La struttura del Dipartimento rispecchia la molteplicità dei saperi diversi, quali l'ecologia, la selvicoltura, la pianificazione territoriale, la fitopatologia, l'estimo, il diritto e le politiche del territorio, l'economia e la politica agro-alimentare, rurale e forestale, l'idrologia e la gestione delle risorse idriche, la geomatica, la xilologia e la tecnologia del legno e la meccanizzazione agraria e forestale;
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite le proprie strutture tecniche che si occupano di difesa delle colture e di danni arrecati al settore agricolo, ha verificato l'aumento dei danni arrecati al comparto viticolo dalle infestazioni di Flavescenza dorata tali da compromettere i bilanci delle aziende viticole e richiedere di attivare interventi di sostegno al comparto;
- tra i compiti istituzionali della Regione inoltre vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale.

La Regione del Veneto e Università concordano di attivare una collaborazione, al fine di progettare uno strumento mutualistico sostenibile ed in grado di agire efficacemente per la difesa del reddito delle imprese viticole contro il rischio collegato alle infestazioni di flavescenza dorata che risulti appetibile per le imprese, con adeguata efficacia nella riduzione del rischio e dotato di sostenibilità economica nel lungo periodo.

CONSIDERATO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.

La Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere.

La Regione ed il TESAF ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella dello sviluppo di un modello di gestione del rischio mirato al sostegno del reddito dell'agricoltore a fronte dei danni determinati dalla flavescenza dorata della vite.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori



partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.

La collaborazione tra la Regione e il TESAF nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e dell'art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

- 1) La Regione e l'Università si impegnano a collaborare per la realizzazione dell'azione 1: progetto "Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza Dorata della vite" come descritto nell'Allegato ___ della DGR n. ___ del ___ "progetto RV-TESAF".
- 2) L'aggiornamento del "progetto RV - TESAF", a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività 2022-2024

- 1) TESAF si impegna ad avviare e attuare le seguenti attività per l'Azione 1: progetto "Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza Dorata della vite":
 - a) Individuazione ed analisi dei modelli gestionali viticoli regionali, in stretta relazione con la problematica della Flavescenza Dorata (FD).
 - b) Condivisione della metodologia di raccolta dati epidemiologici in collaborazione con l'Unità Fitosanitaria della Regione del Veneto e affiancamento.
 - c) Modellizzazione dei danni connessi all'emergenza da Flavescenza Dorata nella Regione del Veneto.



- d) Definizione della metodologia e analisi del rischio di danni da Flavescenza Dorata nello stato di emergenza con valutazioni di carattere territoriale e varietale.
 - e) Analisi dei costi connessi ai modelli di difesa dalla FD individuati dalle altre unità.
 - f) Predisposizione di un modello di rischio per la stima della distribuzione del danno da FD in base a scenari di gestione della fitopatia.
 - g) Simulazione del contributo per la copertura del rischio da FD, con fondo di mutualizzazione agevolato e non agevolato, e relativa sostenibilità finanziaria del fondo.
 - h) Sviluppo del modello bioeconomico di supporto alle decisioni per la gestione delle scelte.
 - i) Divulgazione dei risultati.
- 2) La Regione collabora allo svolgimento delle sopracitate attività come di seguito:
- a) Nell'attuazione dell'*attività a)* la regione fornisce un supporto nel recupero delle informazioni relative agli aspetti relativi ai modelli gestionali della viticoltura veneta.
 - b) Nell'attuazione dell'*attività b)* la regione mette a disposizione le esperienze di monitoraggio effettuati nei vari anni relativi alla flavescenza dorata.
 - c) Nell'attuazione delle *attività e)*, coinvolgimento attivo degli operatori del settore.
 - d) Collaborazione nell'*attività i)* con supporto alla pubblicazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo.

ART. 3 – Referenti del Progetto - Gruppo tecnico di coordinamento

- 1) Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroalimentare.
- 2) Il responsabile per l'Università degli Studi di Padova, TESAF è il prof. _____.
- 3) L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il TESAF prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili del Progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell'attività e designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati. Il gruppo tecnico di coordinamento inoltre ha il compito di risolvere, in via bonaria, eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del Progetto.

ART. 4 – Obblighi delle parti

- 1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, il reperimento dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati, e il coordinamento del "Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura" nel suo complesso.
- 2) L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2.
- 3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione.
- 4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
- 5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.



ART. 5 - Durata

- 1) Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione dello progetto e ha la durata fino al 31/12/2024. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di lavoro di cui all'articolo 3.

ART. 6 – Oneri

- 1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione dello Studio.

ART. 7 Rimborso delle spese sostenute – Valorizzazione economica delle prestazioni

- 1) La Regione riconosce all'Università un mero rimborso delle spese sostenute, quali costi di realizzazione eccedenti le spese ordinarie dell'Università, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
- 2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall'Università per l'attuazione del progetto RV-DAFNAE, fino ad un massimo di euro 90.000,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:

2022	2023	2024	totale
30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

- 3) L'Università contribuirà alla realizzazione del progetto sostenendo la spesa fino ad un massimo di euro 13.500,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:

2022	2023	2024	totale
4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00

- 4) L'Università presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20 dicembre di ciascun anno di durata dell'Accordo.
- 5) E' facoltà dell'Università richiedere un acconto del 40% dell'importo annuale previsto su presentazione di apposita richiesta da presentarsi ad inizio di ciascun anno dell'Accordo.
- 6) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici

- 1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
- 2) La relazione finale dovrà essere presentata al Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

- 1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo, saranno di proprietà di entrambe le parti.
- 2) La Regione e TESAF potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all'Università e alla Deliberazione di Giunta n. _____ del _____.
- 3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei rispettivi loghi.



ART. 10 - Responsabilità

- 1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
- 2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 - Riservatezza

- 1) La Regione e l'Università si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 - Recesso

- 1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da l'Università che dovranno essere comunemente riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

- 1) Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla DGR n. _____ del _____ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
- 2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
- 3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
- 4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

- 1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
- 3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell'Università.

REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-
Forestali

